

15 APRILE 2026

**AVVISO PUBBLICO CONTENENTE INFORMAZIONI E DATI NECESSARI, AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA SOLLECITAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO A INIZIATIVA PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 36/2023 AVENTI AD OGGETTO LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA.**

<b>Stazione appaltante</b>	<b>ARLIR - Agenzia Regionale Ligure per i Rifiuti</b>
<b>Natura dell'Avviso</b>	Informazioni e dati necessari, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, per la sollecitazione di proposte di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata di cui all'art. 193, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023
<b>Responsabile Unico del Progetto</b>	<b>Ing. Fernando Della Pina</b>
<b>Direttore di ARLIR</b>	<b>Dott. Sergio Tommasini</b>
<b>Indirizzo PEC ARLIR</b>	agenzia_arlir@cert.arlir.liguria.it
<b>Indirizzo mail ARLIR</b>	arlir@arlir.liguria.it
<b>Termine per la presentazione delle proposte</b>	<b>30 giugno 2026</b>
<b>Termine per la presentazione di richieste di chiarimento</b>	<b>10 giugno 2026</b>
<b>Termine per la risposta ai chiarimenti da parte di ARLIR</b>	<b>20 giugno 2026</b>

## PREMESSO CHE

- a) Il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche della Regione Liguria, come aggiornato da ultimo con Deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 19 luglio 2022, si pone l'obiettivo prioritario della minimizzazione del rifiuto residuo a discarica.
- b) Il Piano regionale, pertanto, individua la necessità di dotare il territorio di un impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti a servizio dell'intero ambito tramite le tecnologie del riciclo chimico ovvero del recupero energetico, in grado di trattare il rifiuto urbano residuo, indifferenziato o pretrattato, gli scarti idonei provenienti dalle operazioni di recupero delle raccolte differenziate ed eventuali flussi di rifiuti speciali, al fine di garantire l'autosufficienza impiantistica e prevenire il ricorso al trasferimento extraregionale dei rifiuti.
- c) Il fabbisogno pubblico si configura quindi con l'esigenza di assicurare un sistema integrato, efficiente e sostenibile di gestione dei rifiuti, in linea con i principi della gerarchia europea e nazionale. In tale contesto, l'obiettivo principale dell'intervento è rappresentato dalla chiusura del ciclo dei rifiuti, attraverso la realizzazione di un'infrastruttura capace di coniugare sostenibilità ambientale, equilibrio economico e accettabilità territoriale.
- d) L'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 disciplina le modalità di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti rinviando alla regolamentazione vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali, la quale privilegia lo strumento della concessione rispetto a quello dell'appalto (art. 15 del D.lgs. n. 201/2022).
- e) L'art. 1, comma 1, della legge regionale Liguria n. 13/2023 ha istituito l'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (**ARLIR**), per l'esercizio delle funzioni connesse alla realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti e alla regolazione dei servizi e degli impianti.
- f) A norma dell'articolo 1, comma 5, lett. c), della legge regionale Liguria n. 13/2023, ARLIR svolge, sulla base di indirizzi e direttive approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41 e 42, l'attività di affidamento della realizzazione e gestione degli impianti per i rifiuti individuati dalla pianificazione di settore, secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.
- g) A norma dell'art. 1, comma 7, della legge regionale Liguria n. 13/2023, ARLIR svolge le funzioni di cui al comma 5, lettera c), in qualità di stazione appaltante.
- h) L'art. 1, comma 77, della legge regionale Liguria n. 13/2023 prevede che, in prima applicazione, nelle more dell'approvazione del programma degli interventi ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale Liguria n. 1/2014, il Commissario o il Direttore di ARLIR, può provvedere, sulla base di indirizzi approvati dal Comitato d'Ambito, agli adempimenti necessari alla realizzazione di impianti d'ambito terminali del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente.
- i) La Deliberazione del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti n.18 del 31 luglio 2023, ai sensi del citato articolo 1, comma 77 della legge regionale Liguria n. 13/2023, ha approvato, tra l'altro, gli indirizzi per l'avvio delle attività di ARLIR, indicando, in particolare, elementi di valutazione per le proposte di intervento relative all'impianto di chiusura del ciclo conformi alle opzioni tecnologiche previste dal Piano di gestione dei rifiuti del 2022 articolati in requisiti di ammissibilità e criteri di priorità.
- j) Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 71 del 6 febbraio 2025, avente ad oggetto "*L.r. n. 13/2023 – Art.1, c.39 lett. b). - Indirizzi vincolanti per lo svolgimento, da parte dell'Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), degli adempimenti necessari alla realizzazione dell'impianto*

*d'ambito terminale del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente” e con la Deliberazione di Giunta Regionale n.605 del 19 dicembre 2025, avente ad oggetto “DGR n. 71/2025. Indirizzi vincolanti per lo svolgimento, da parte dell’Agenzia regionale ligure per i rifiuti (ARLIR), degli adempimenti necessari alla realizzazione dell’impianto d’ambito terminale del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente. Approvazione modifiche”, sono stati definiti indirizzi vincolanti per lo svolgimento, da parte di ARLIR, degli adempimenti necessari alla realizzazione dell’impianto d’ambito terminale del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente, determinando gli elementi essenziali dell’attività quali taglia ottimale dell’impianto, localizzazione preferenziale ed aspetti ambientali e tariffari.*

- k) In ottemperanza agli indirizzi forniti dalla Regione, ARLIR ha provveduto alla approvazione, con Decreto del Commissario n. 117 del 23/12/2025, di un Avviso esplorativo (**Avviso esplorativo**) preordinato alla ricerca di operatori interessati per l’affidamento della concessione di realizzazione e gestione dell’impianto terminale di gestione rifiuti previsto dalla pianificazione regionale vigente.
- l) In particolare, l’iniziativa di cui sopra si è concretizzata in una consultazione preliminare di mercato finalizzata ad acquisire da operatori economici informazioni tecniche e manifestazioni di interesse ad assumere il ruolo di promotori nell’ambito dell’operazione di finanza di progetto, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione dell’impianto di chiusura del ciclo rifiuti d’ambito regionale in attuazione della pianificazione regionale vigente.
- m) Gli esiti dell’Avviso esplorativo hanno evidenziato i seguenti elementi:
- è emerso chiaramente l’interesse di vari operatori economici a carattere industriale;
  - tutte le manifestazioni di interesse fanno riferimento, fra le due opzioni tecnologiche indicate nel Piano regionale, alla tecnologia della termovalorizzazione tramite impianto a griglia, mentre nessuna proposta è arrivata relativamente a impianti di riciclo chimico dei rifiuti;
  - in cinque casi è stata individuata un’area della Val Bormida, mentre in un caso la proposta è indifferentemente riferita ad aree savonesi o genovesi da meglio specificare;
  - tre manifestazioni di interesse su sei risultano riferite ad aree presentate in disponibilità diretta o con accordo preliminare in merito;
  - nessuna manifestazione è risultata accompagnata da evidenze di disponibilità dei territori individuati per la localizzazione dell’impianto;
  - la taglia impiantistica proposta risulta compresa tra 268.000 e 350.000 tonnellate/anno, con proposte opzionalmente riducibili a 200.000 t/anno od espandibili fino a 400.000 t/anno;
  - gli impianti prospettati garantiscono il fabbisogno regionale di trattamento del rifiuto urbano residuo, in alcune proposte anche previo eventuale trattamento, con possibile integrazione di quote di rifiuti speciali;
  - sono state indicate le tempistiche di realizzazione stimate dai proponenti;
  - relativamente a varie specifiche tecniche di dettaglio, le proposte tuttavia presentano elementi informativi non omogenei e difficilmente comparabili;

- le manifestazioni di interesse, infine, non contengono indicazioni tariffarie definitive, coerentemente con la natura esplorativa dell'Avviso.
- n) Con delibera di Giunta Regionale n. 122/2026 avente ad oggetto *“Approvazione delle modalità e dei termini per l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, da parte dell'Agenzia Regionale Ligure per i rifiuti (ARLIR), per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto d'ambito terminale del ciclo rifiuti in attuazione della pianificazione regionale vigente”* la Regione Liguria ha dettato indirizzi per la sollecitazione di proposte di partenariato pubblico-privato ad iniziativa privata di cui all'art. 193, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 incaricando ARLIR di procedere all'esecuzione degli adempimenti necessari.
- o) L'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 dispone che *“Ai fini della presentazione di una proposta ai sensi comma 1, un operatore economico può presentare all'ente concedente una preliminare manifestazione di interesse, corredata dalla richiesta di informazioni e dati necessari per la predisposizione della proposta. L'ente concedente comunica all'operatore economico la sussistenza di un interesse pubblico preliminare all'elaborazione della proposta; in tale ipotesi, i dati e le informazioni richiesti sono trasmessi all'operatore economico e sono resi disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito istituzionale”*.
- p) In esecuzione della predetta delibera di indirizzo della Regione Liguria, il Direttore di ARLIR, con decreto n. 53 14 Aprile 2026, ha approvato il presente avviso avente ad oggetto le informazioni e i dati necessari, anche ai sensi dell'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, affinché possano essere presentate da operatori economici interessati proposte di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata di cui all'art. 193, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti.

## **Art. 1 – Oggetto e finalità dell’avviso**

Il presente avviso ha ad oggetto la sollecitazione a presentare proposte di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata di cui all’art. 193, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 relative alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, costruzione e gestione, in regime di concessione, dell’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti nel territorio della Regione Liguria. I dati e le informazioni di cui al presente avviso vengono forniti anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.

## **Art. 2 – Contenuto della proposta**

Le proposte, redatte in lingua italiana, dovranno essere formulate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 e dovranno contenere, a pena di non valutazione, almeno i seguenti elementi:

1. un **progetto di fattibilità**, redatto in coerenza con l’allegato I.7, art. 6-bis, del D.lgs. n. 36/2023;
2. una **bozza di convenzione** che regoli i rapporti tra l’Amministrazione e il concessionario;
3. un **piano economico-finanziario (PEF) asseverato**. Il PEF dovrà riportare in modo puntuale e documentato l’importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo dei diritti sulle opere dell’ingegno, nel limite massimo del 2,5% del valore complessivo dell’investimento. Il PEF dovrà, inoltre, indicare in maniera chiara ed esplicita la **tariffa prevista per il conferimento dei rifiuti urbani**;
4. la **specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione**, con indicazione degli standard qualitativi e degli indicatori di performance;
5. l’**autocertificazione dei requisiti del proponente**, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come specificati al successivo art. 3.

## **Art. 3 – Soggetti ammessi alla presentazione della proposta e requisiti**

Possono presentare proposte i soggetti di cui all’art. 193 del D.lgs. n. 36/2023 in possesso dei seguenti requisiti:

- a) assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023;
- b) l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato;
- c) realizzazione e gestione, negli ultimi 10 anni, di almeno un impianto di trattamento rifiuti su scala industriale.

In caso di soggetti raggruppati o consorziati, i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti da ciascun componente, il requisito di cui alla lettera c) deve essere posseduto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso.

#### **Art. 4 – Caratteristiche attese dell'impianto**

L'impianto, che dovrà essere localizzato in sito ricompreso nelle macroaree preferenziali individuate dallo studio commissionato da ARLIR a RINA Consulting S.p.A. e pubblicato sul sito della medesima ARLIR, ovvero in altra area di cui sia dimostrata la piena compatibilità con i criteri localizzativi definiti all'interno della pianificazione regionale e provinciale di settore, dovrà presentare le caratteristiche indicate nel presente articolo.

Qualora la proposta selezionata preveda la localizzazione dell'impianto su un'area di proprietà del proponente, prima dell'affidamento della concessione, l'area sarà acquisita in proprietà dall'Amministrazione al valore certificato dal competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e il concessionario dovrà corrispondere il valore del diritto di superficie per l'intera durata della concessione.

Il sistema regionale di gestione dei rifiuti evidenzia una criticità strutturale legata all'assenza di impianti di chiusura del ciclo ad esclusione di discariche, peraltro con volumi disponibili ridotti, con conseguente ricorso al conferimento extraregionale.

Tale assetto determina, tra le altre cose:

- elevato impatto ambientale
- elevata volatilità dei costi di smaltimento;
- dipendenza da operatori esterni;
- ridotta capacità di programmazione;
- esposizione a rischi di natura logistica e contrattuale;
- costante aumento dei rischi emergenziali dovuti alla progressiva riduzione delle soluzioni praticabili.

Il fabbisogno pubblico si configura pertanto come esigenza strategica e non differibile: garantire l'autosufficienza impiantistica regionale e la stabilizzazione del sistema economico del servizio di gestione dei rifiuti.

L'intervento consiste nella progettazione, realizzazione e gestione di un impianto di termovalorizzazione (*waste-to-energy*), destinato al trattamento del rifiuto urbano residuo e delle frazioni non ulteriormente valorizzabili.

L'impianto si configura come infrastruttura strategica regionale, con capacità di trattamento coerente con il fabbisogno territoriale e con le indicazioni della pianificazione vigente.

L'intervento è riferito a un impianto di termovalorizzazione con le seguenti caratteristiche.

L'impianto dovrà disporre di una capacità che consenta la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani a livello d'ambito regionale, compresi gli scarti compatibili derivanti dal trattamento della raccolta differenziata, di minimo 220.000 t/anno, tenuto conto dell'assetto impiantistico a disposizione dei territori provinciali, attuale ed in prospettiva. Saranno altresì ammissibili proposte che forniscano, a titolo integrativo, soluzioni gestionali a quote significative di flussi di rifiuti speciali liguri ora smaltiti in discarica o inviati presso impianti extraregionali per una capacità complessiva superiore.

Il costo di investimento, valutando e attualizzando i costi degli impianti esistenti presi in considerazione nelle analisi dello Studio Rina ed allineando i costi alla taglia di impianto prevista, è stimato nell'intervallo tra 300 ÷ 380 milioni €.

La durata contrattuale dovrà essere proposta dall'operatore tenuto conto della tempistica di recupero degli investimenti previsti e della complessiva sostenibilità economico finanziaria. Ai sensi dell'art. 178 del D.lgs. n. 36/2023, la durata massima della concessione non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con un ritorno sul capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici assunti dal concessionario.

Gli obiettivi da perseguire attraverso l'intervento di partenariato pubblico-privato, alla luce del quadro impiantistico e delle esigenze di autosufficienza sopra delineate, sono:

- creare una autonomia gestionale a livello regionale senza essere dipendenti da discariche e impianti fuori regione;
- generare una ottimizzazione tariffaria nel lungo periodo;
- allocare i rischi in capo al privato secondo lo schema tipico della concessione;
- acquisire soluzioni tecnologiche avanzate;
- ottimizzare l'efficienza energetica e minimizzare gli impatti ambientali.

#### **Art. 5 – Termini e modalità di presentazione delle proposte**

I soggetti interessati dovranno trasmettere le loro proposte con i contenuti sopra indicati entro il **30 giugno 2026** ad ARLIR a mezzo PEC all'indirizzo [agenzia\\_arlir@cert.arlir.liguria.it](mailto:agenzia_arlir@cert.arlir.liguria.it) indicando nell'oggetto **“SOLLECITAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO A INIZIATIVA PRIVATA AVENTI AD OGGETTO L'IMPIANTO DI CHIUSURA DEL CICLO DEI RIFIUTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LIGURIA”**.

Non trattandosi di procedura di gara ma di una mera sollecitazione alla presentazione di iniziative private, l'acquisizione delle proposte di cui al presente preavviso non avviene tramite piattaforma telematica di *e-procurement*.

#### **Art. 6 – Richiesta di chiarimenti**

I soggetti interessati possono richiedere all'Amministrazione di fornire chiarimenti per una migliore formulazione delle proposte.

Le richieste dovranno essere formulate per iscritto ed essere indirizzate al Direttore di ARLIR Dott. Sergio Tommasini e al RUP Ing. Fernando Della Pina entro 20 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte al già menzionato indirizzo PEC [agenzia\\_arlir@cert.arlir.liguria.it](mailto:agenzia_arlir@cert.arlir.liguria.it) ed alla mail [arlir@arlir.liguria.it](mailto:arlir@arlir.liguria.it). L'Amministrazione risponderà alle richieste di chiarimento entro 10 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte.

Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili a tutti gli interessati tramite pubblicazione nel sito web di ARLIR.

## Art. 7 – Procedura di valutazione e selezione

### Art. 7.1. – Premesse

L'Amministrazione procederà alla valutazione delle proposte pervenute entro il termine stabilito attraverso una commissione di esperti, composta da tre o cinque membri, nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte, allo scopo di verificare la completezza e la conformità a quanto richiesto dal presente avviso.

La valutazione sarà effettuata in applicazione dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I del D.lgs. n. 36/2023 e verterà sulla fattibilità della proposta, sulla sua coerenza con i fabbisogni dell'ente, sulla qualità del progetto, sulla sostenibilità economico-finanziaria e sulla convenienza per l'Amministrazione.

Per garantire la massima trasparenza e *par condicio* nonché la speditezza e celerità del procedimento, una volta ricevute le proposte l'Amministrazione avvierà immediatamente la fase valutativo-comparativa delle stesse sulla base dei seguenti parametri.

### Art. 7.2. – Parametri

#### A. TARIFFA (30 punti)

Sub-criterio	Descrizione	Punteggio
A1	Importo della tariffa per rifiuti urbani (€/tonnellata conferita all'impianto)	Fino a 30

Il parametro tariffa sarà valutato secondo un criterio di proporzionalità decrescente, volto a premiare in misura progressiva le proposte che presentino una minore tariffa di conferimento dei rifiuti urbani.

Il punteggio sarà attribuito mediante la seguente formula:

$$PE_a = PE_{max} \times \left( \frac{T_{min}}{T_a} \right)^3$$

dove:

$a$ = indice numerico di riferimento della proposta;

$PE_a$ = punteggio assegnato alla proposta  $a$ ;

$PE_{max}$ = punteggio massimo attribuibile al parametro tariffa;

$T_a$  = tariffa per il conferimento dei rifiuti urbani proposta dal concorrente a;

$T_{min}$  = tariffa minima tra quelle offerte dai concorrenti ammessi.

### Nota metodologica

L'elevazione a potenza del rapporto  $\frac{T_{min}}{T_a}$  è finalizzata a garantire un adeguato differenziale di punteggio tra le proposte, assicurando una più efficace valorizzazione delle proposte caratterizzate da livelli tariffari significativamente inferiori.

### B. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (20 punti)

Sub-criterio	Descrizione	Punteggio
B1	Efficacia sistemi abbattimento fumi e relativo grado di miglioramento del quadro emissivo complessivo rispetto ai limiti BAT e rispetto a tutte le normative applicabili	Fino a 7
B2	Minimizzazione scorie e residui	Fino a 5
B3	Modalità proposte per il monitoraggio ambientale e la diffusione dei dati conseguenti	Fino a 4
B4	Risparmio di emissioni di CO2 e bilancio gas serra	Fino a 4

### C. PROFILI TECNOLOGICI (15 punti)

Sub-criterio	Descrizione	Punteggio
C1	Livello tecnologico e qualità delle soluzioni proposte inclusa la previsione di sistemi innovativi / sperimentali di CCS (Carbon Capture e Storage)	Fino a 5
C2	Efficienza energetica	Fino a 4
C2	Varietà e tipologie di rifiuti valorizzabili	Fino a 3
C3	Flessibilità impianto (es. doppia linea)	Fino a 3

### D. OPERE COMPENSATIVE DEL TERRITORIO (12 punti)

Sub-criterio	Descrizione	Punteggio
D1	Opere compensative previste	Fino a 3
D2	Royalty o indennità per il territorio	Fino a 4
D3	Ricadute occupazionali dirette ed indirette	Fino a 2
D4	Ricadute positive in tema di fornitura energetica a terzi sul territorio, anche in riferimento a comparti industriali	Fino a 3

**E. LOCALIZZAZIONE (10 punti)**

Sub-criterio	Descrizione	Punteggio
E1	Compatibilità urbanistica	2
E2	Assenza di elementi localizzativi penalizzanti per la localizzazione come definiti dalla vigente pianificazione	2
E3	Presenza di elementi localizzativi preferenziali per la localizzazione come definiti dalla vigente pianificazione	2
E4	Accessibilità logistica dell'impianto (rispetto ai flussi di rifiuti in ingresso)	Fino a 2
E5	Disponibilità giuridica dell'area	Fino a 2

**F. TEMPI DI REALIZZAZIONE (5 punti)**

Sub-criterio	Descrizione	Punteggio
F1	Tempo progettazione	Fino a 2
F2	Tempo costruzione	Fino a 3

**G. BOZZA DI CONVENZIONE (4 punti)**

Sub-criterio	Descrizione	Punteggio
G1	Completezza e adeguatezza della bozza di convenzione con riferimento all'allocazione dei vari rischi trasferiti al concessionario alla gestione e quantificazione degli stessi	Fino a 4

**H. PEF E SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA (4 punti)**

Sub-criterio	Descrizione	Punteggio
H1	Adeguatezza e sostenibilità del PEF in relazione a durata contrattuale, tempo di ritorno degli investimenti, sistema degli indicatori utilizzati e value for money	Fino a 4

Per i criteri da B ad H, tranne E1,E2 ed E3, i punteggi saranno attribuiti dalla Commissione sulla base di una valutazione comparativa delle proposte, con particolare riferimento al perseguimento del pubblico interesse.

La valutazione sarà effettuata mediante il metodo del "confronto a coppie", applicando giudizi esperti espressi secondo una scala di preferenza predefinita, come di seguito indicata.

- 2 Uguale importanza
- 4 Preferenza lieve
- 6 Preferenza media
- 8 Preferenza forte
- 10 Preferenza estrema

Il punteggio relativo a ciascun sub-criterio sarà determinato mediante la seguente formula:

$$PE_a = PE_{max} \times \frac{SP_a}{SP_{max}}$$

dove:

$a$ = indice numerico di riferimento della proposta;

$PE_a$ = punteggio attribuito alla proposta per lo specifico sub-criterio;

$PE_{max}$ = punteggio massimo attribuibile per il sub-criterio;

$SP_a$ = somma delle preferenze assegnate alla proposta a seguito del confronto a coppie;

$SP_{max}$ = valore massimo della somma delle preferenze rilevato tra tutte le proposte ammesse.

Per i sub-criteri E1, E2 e E3 il punteggio sarà attribuito con criterio binario. In tali casi, il punteggio verrà assegnato esclusivamente qualora l'elemento richiesto sia effettivamente presente e ritenuto rilevante, secondo quanto specificato per ciascun sub-criterio.

Il **sistema di valutazione mediante confronto a coppie**, sopra descritto, consente una graduazione comparativa delle proposte pervenute, al fine di individuare quella maggiormente rispondente al perseguimento dell'interesse pubblico.

### **Art. 7.3. – Ulteriori precisazioni**

L'Amministrazione avrà facoltà di richiedere eventuali modifiche o integrazioni ai documenti progettuali e in generale alle condizioni di una o più proposte, nonché di chiedere l'integrazione in caso di carenze che possano compromettere la completezza e la concreta realizzabilità della proposta. Qualora la richiesta non sia accolta, l'Amministrazione potrà ritenere non accoglibile la relativa proposta.

Qualora due o più proposte risultassero di pari merito, l'Amministrazione avrà facoltà di chiedere ai rispettivi proponenti disponibilità a modificare la proposta, in modo da risultare maggiormente rispondente all'interesse pubblico; in tale caso, con o senza richiesta di modifiche ed eventualmente con o senza accoglimento della richiesta, l'Amministrazione individuerà al termine la proposta da approvare e porre a base di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere la procedura attivata in qualsiasi momento, qualora nessuna delle proposte risultasse idonea e rispondente alle finalità perseguite dall'Ente.

All'esito della valutazione, l'Amministrazione adotterà un provvedimento espresso e motivato, previa dichiarazione di pubblico interesse ad opera della Regione, dichiarando la fattibilità e l'eventuale pubblico interesse della proposta ritenuta migliore. Il progetto di fattibilità selezionato sarà posto a base della successiva gara per l'affidamento della concessione.

In linea con quanto recentemente stabilito dalla giurisprudenza comunitaria, non sarà riconosciuto alcun diritto di prelazione alla proposta selezionata e posta a base della successiva gara per l'affidamento della concessione (sentenza 5 febbraio 2026 (causa C-810/24) della Corte di Giustizia Europea).

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso da quello titolare della proposta selezionata e posta a base di gara, a quest'ultimo spetterà ad opera dell'aggiudicatario il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, purché puntualmente documentate e verificate dall'Amministrazione e comunque non oltre il limite del 2,5% del valore dell'investimento, fatte salve eventuali future modifiche normative o giurisprudenziali in merito.

#### **Art. 8 – Altre disposizioni**

La presentazione della proposta non determina in capo all'Amministrazione alcun obbligo di valutazione, di dichiarazione di fattibilità e pubblico interesse o di dar seguito alla procedura di gara o di procedere all'affidamento, né fa sorgere alcun diritto in capo al proponente a compensi, rimborsi spese o altro, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7.

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ma è finalizzato esclusivamente a sollecitare la presentazione di proposte di partenariato pubblico privato ad iniziativa privata, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 nonché a fornire dati e informazioni di dettaglio ai sensi di quanto previsto dall'art. 193, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023.

La pubblicazione del presente avviso non comporta l'instaurazione di alcuna procedura di gara e l'Amministrazione si riserva ogni valutazione in merito alla convenienza nonché alla fattibilità tecnica, economica e amministrativa delle proposte pervenute.

#### **Art. 9 – Pubblicità**

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di ARLIR nella sezione "Amministrazione trasparente" e nel sito web della Regione Liguria sezione Gare e Contratti.

#### **Art. 10 – Trattamento dei dati personali**

I dati forniti dai proponenti saranno trattati dall'Amministrazione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura oggetto del presente avviso.

**Art. 11 – Responsabile Unico del Progetto**

Il responsabile unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 è l'Ing. Fernando Della Pina.

Genova, 15 Aprile 2026

**IL DIRETTORE ARLIR**

Dott. Sergio Tommasini

**IL RUP**

Ing. Fernando Dalla Pina